

Consenso alla donazione di organi: cosa dice la legge

Ci sono questioni su cui normalmente le persone, nella loro vita quotidiana, non si soffermano. E' piuttosto naturale, vivendo ogni giorno, che non si pensi a cosa sarà di noi dopo la nostra morte. A meno che non ci capiti di dover prendere decisioni per conto di una persona cara che in vita non ha lasciato nessuna espressa disposizione.

Il Difensore regionale è stato interpellato in merito al seguente quesito: è corretto, alla luce della normativa vigente, che un'azienda ospedaliera chieda ai familiari di un paziente deceduto l'opposizione o la non opposizione al prelievo delle cornee in assenza di una esplicita manifestazione di volontà del donatore?



Il tema che affrontiamo è, quindi, quello della donazione di organi.

La Legge n. 91 del 1° aprile 1999 disciplina e regola l'attività di prelievo e di trapianto di tessuti e l'espianto e il trapianto di organi. Rispetto al passato, per quanto riguarda le donazioni, la norma del '99 ha introdotto alcune novità. In particolare ha previsto l'istituzione del sistema informativo dei trapianti, con il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini rispetto alla donazione ed ha previsto l'invio ai cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, di un modulo con i quali gli stessi sono tenuti a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di tessuti ed organi successivamente alla morte: la mancata dichiarazione di volontà viene considerata quale assenso alla donazione.

La legge ha introdotto, pertanto, il principio del silenzio-assenso qualora il cittadino non dichiari espressamente la propria volontà rispetto alla donazione .

Questo principio in realtà non è mai stato applicato perché non è mai stato approvato il decreto attuativo previsto dalla legge e anzi, sembrerebbe che il Ministero della Salute – come si evince dal sito del [Centro Nazionale Trapianti](#) – sia più orientato a offrire ai cittadini la possibilità, non l'obbligo, di dichiarare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte.

I cittadini, pertanto, possono registrare la propria volontà presso la Asl di riferimento, presso l'ufficio anagrafe del Comune, presso l'[AIDO](#) o compilando il Tesserino blu da conservare insieme ai propri documenti personali.

Se non esistono dichiarazioni del soggetto donatore, la legge prevede che siano i familiari (coniuge non separato, convivente, figli maggiorenni e genitori) ad esprimere eventualmente l'opposizione al prelievo di organi e tessuti.

Pertanto, tornando alla domanda posta al Difensore regionale, è evidente che il comportamento dell'azienda ospedaliera è corretto e conforme alla normativa vigente.